

On.le TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO**Ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.66 e 67 ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**

Per i Sigg.ri **TUCCI Alberto** (C.F.: TCCLRT60E03E435P) e **MANCO Elvira** (C.F.: MNCLVR64B52F839V) entrambi residenti in Lanciano (CH), alla Via Napoli 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Natarella del Foro di Lanciano (C.F.: NTR GPP 62M21 E435H - Fax: 0872716996 - e-mail: giuseppe.natarella@tin.it, P.E.C.: giuseppe.natarella@legalmail.it dove si intende ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni), *eleggendo domicilio presso il suo studio in Lanciano Via Arco della Posta n.5*, in virtù di mandato in calce al presente atto,

PREMESSO CHE:

- gli odierni ricorrenti presentavano in data 14.03.2024, all'OCC – Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con contestuale ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 65 e ss. C.C.I.I.

- con atto dell'8.04.24 l'OCC sopra meglio descritto, nell'ambito dell'incardinato procedimento n.2/24, nominava il Gestore della Crisi di TUCCI Alberto, nella persona della gent.ma Collega Avv. Biancamaria BUCCO;

- con altro atto sempre dell'8.04.24 l'OCC sopra meglio descritto, nell'ambito dell'incardinato procedimento n.3/24, nominava il Gestore della Crisi di MANCO Elvira, nella persona della gent.ma Collega Avv. Biancamaria BUCCO;

- ne seguivano diversi incontri alla presenza del nominato Gestore della Crisi, degli odierni istanti e del sottoscritto Legale, durante i quali venivano forniti tutti i chiarimenti richiesti, nonché la documentazione utile a caratterizzare la situazione familiare ed economico-patrimoniale e finanziaria della famiglia TUCCI-MANCO;

- all'esito di tutte le successive necessarie verifiche svolte dal Gestore della Crisi, quest'ultimo in data 26.07.2024, trasmetteva la sua Relazione ai sensi dell'art.68 co. 2 C.C.I.I. con tutta la documentazione utile e necessaria ai fini del presente ricorso;

CONSIDERATO CHE

* gli istanti sono lavoratori dipendenti, non svolgono attività d'impresa, né hanno assunto la qualifica di soci di società, né hanno mai assunto obbligazioni in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, pertanto, ai sensi dell'art.2 lettera e) del C.C.I.I., sono qualificabili



“consumatori” in quanto persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e che, di conseguenza, sono pienamente legittimati ad accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore con un unico progetto di risoluzione della crisi, ai sensi degli artt.66 e 68 CC.I.I.;

* gli istanti non possono essere assoggettati a procedure diverse da quelle previste dalla L. n.3/2012 e dal D. Lgs. n.14/2019;

* gli istanti non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. n.3/2012 e dal D. Lgs. n.14/2019;

* gli istanti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. I R.D. 16.03.1942 n.267 o del D. Lgs. 14/2019, né assoggettabile ad una di esse;

* gli istanti non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura previste dall’art.69 C.C.I.I.;

* gli istanti versano in una situazione di indebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non imputabili a loro negligenza o imprudenza, che di seguito verranno meglio esposte.

Origini del sovraindebitamento e situazione familiare e patrimoniale

Il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto dai soli stessi ricorrenti TUCCI Alberto e MANCO Elvira, in quanto i tre figli della coppia, sposata in regime di comunione dei beni, sono oggi economicamente indipendenti e hanno lasciato il nucleo familiare come da certificato di stato di famiglia allegato.

Più precisamente i figli sono:

- Tucci Valentina, nata a Lanciano il 30/09/85 che è attualmente residente in Altino, convivente con il nucleo familiare fino al 5.9.2011;
- Tucci Francesco Paolo, nato a Lanciano il 6/11/1988 che è residente in Lanciano, convivente con il nucleo familiare fino al 20.6.2014;
- Tucci Rita, nata a Lanciano il 20/08/1992 che è residente in Altino, convivente con il nucleo familiare fino al 5.8.2015.

Si puntualizza, tuttavia, che i figli erano conviventi con la coppia all’origine del sovraindebitamento, pertanto, il nucleo era composto, all’epoca, da cinque persone.

L’indebitamento della coppia, ha avuto origine nel gennaio del 2006 quando i coniugi hanno sottoscritto il primo contratto di mutuo per l’acquisto della casa di residenza in Lanciano (CH), Via Salita Fenaroli n.57, distinto nel NCEU al fg.18, p.lla 509 con relativo terreno distinto nel NCT al fg.18, p.lla 1217, sul quale veniva concessa contestualmente ipoteca di primo grado a garanzia dell’adempimento del suddetto mutuo stipulato con la Banca Popolare



di Puglia e Basilicata, per Notar Paolo Ferrari del 26.01.2006, Rep n.3274 e Racc. n.977 di € 160.000,00 a tasso variabile coperto, per la durata di trenta anni.

Circa un anno dopo, in data 16.10.2007, con atto per Notar Paolo Ferrari Rep. n.5746 e Racc. n.2461, gli odierni ricorrenti stipulavano altro contratto di mutuo fondiario per complessivi € 195.000,00 a tasso fisso per trenta anni, con rata di € 1.190,52, garantito da ipoteca di secondo grado sugli immobili siti in Lanciano, Via Salita Fenaroli n.57, distinto nel NCEU al fg.18, p.lla 509 con relativo terreno distinto nel NCT al fg.18, p.lla 1217.

Con quest'ultimo mutuo veniva estinto il precedente mutuo del 26.01.2006, ma comportava un aggravio di spese oltre che maggior capitale finanziato.

Nello stesso anno 2006, anno in cui contraevano il primo mutuo, i coniugi stipulavano finanziamento con la BNL Gruppo BNP Paribas in data 30.08.2006 (oggi IFIS NPL INVESTING SpA) di originari € 20.000,00 con carta revolving oggi REVALEA SpA (già MB CREDIT SOLUTIONS, già BANCA IFIS e in origine BNL Gruppo BNP Paribas) di originari € 3.000,00.

Alla data in cui il mutuo e il successivo prestito venivano stipulati, la famiglia TUCCI-MANCO, composta dai suddetti ed i n.3 figli, poteva contare sul reddito di entrambi, il sig. TUCCI Alberto dipendente a tempo indeterminato della ASL n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI e la sig.ra MANCO Elvira, anch'ella dipendente di Società terze appaltatrici (Cooperative), operanti nel settore sanitario.

Purtroppo, successivamente, la sig.ra MANCO Elvira iniziava ad avere problemi con il pagamento degli stipendi da parte delle Sue datrici di lavoro dell'epoca, tanto che, successivamente, una di queste, la "Azzurra Cooperativa Sociale" è stata sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa e la sig.ra MANCO Elvira provvedeva a fare apposita insinuazione nel passivo della procedura di Liquidazione coatta n.1/2017 per € 8.880,08 in privilegio che percepiva per somma decisamente inferiore, diversi anni dopo.

Naturalmente, la circostanza che per diversi anni la sig.ra MANCO Elvira non percepisse lo stipendio regolarmente, unita alle spese per la casa ed i 3 figli da mantenere, rendeva impossibile il pagamento corretto delle rate del mutuo stipulato con il solo stipendio del sig. TUCCI Alberto. La famiglia TUCCI-MANCO non riusciva quindi a farvi fronte e per questo iniziava a stipulare altri finanziamenti al fine di avere la liquidità necessaria per coprire la rata mensile del mutuo, nonché tutte le spese relative, ad utenze, cibo, abbigliamento, scuola, attività ludico-sportive dei tre figli minorenni, sperando, nel frattempo, in un miglioramento della situazione economica della sig.ra MANCO Elvira che potesse riequilibrare quella familiare.



Per tale ragione già a gennaio 2010 il sig. TUCCI Alberto era costretto a ricorrere ad un finanziamento <delegazione di pagamento n.45038> (SANTANDER) per complessivi € 29.400,00 da restituire con rata mensile pari ad € 245,00.

L'anno successivo, a causa di un'importante operazione chirurgica che la figlia minore TUCCI Rita doveva sopportare presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per € 11.786,78 (giuste fatture n.0039079/Z del 29.11.2010 di € 6.914,81 e n.0042878/Z del 30.12.2010 di 4.871,97), il sig. TUCCI Alberto veniva costretto a ricorrere nuovamente ad un finanziamento <delegazione di pagamento n.77563> (SANTANDER) per complessivi € 18.000,00 da restituire, con rata mensile di € 150,00 perché oltre alle spese per l'intervento, la famiglia doveva sostenere tutte le spese per il soggiorno a Modena. La sig.ra Manco, per stare vicino alla figlia, si è ivi trasferita per un mese ed ha alloggiato nelle strutture messe a disposizione per i familiari dei pazienti, ma ha comunque pagato spese per il vitto, mezzi di trasporto ecc..

Tuttavia, il tentativo di ricorrere a nuova liquidità per poter far fronte soprattutto alla cospicua rata del mutuo, oltre alle altre incombenze, si rivelava fallimentare alla luce del pignoramento immobiliare, sul sopra descritto immobile di abitazione, a marzo 2010.

Ne è seguita la procedura di vendita all'asta (P.E.I. n.40/2010 RGE presso Codesto On.le Tribunale di Lanciano) conclusasi con il decreto di trasferimento del 14.04.2014.

Il prezzo di aggiudicazione pari ad € 79.210,00, a fronte del pignoramento immobiliare eseguito per complessivi € 205.060,99, come ovvio, non liberava i coniugi TUCCI-MANCO dal debito nei confronti della mutuante BppB. Infatti, oggi, il credito è stato acquistato dalla POP NPLs 2020 Srl e FIRE SpA, quale procuratrice di POP NPLs, in data 04.01.2024 ha notificato atto di precetto e poi pignoramento mobiliare presso terzi, per il residuo, al sig. TUCCI Alberto con richiesta dell'assegnazione della somma di € 185.795,64 nella P.E.M. n.82/2024 (in coda). Stessa operazione verrà certamente fatta anche nei confronti della sig.ra MANCO Elvira visto che, ad oggi, per un mero errore procedurale, non ha ancora avuto inizio l'esecuzione ai suoi danni.

Purtroppo, nel frattempo, il pagamento dell'affitto, vista la perdita della residenza familiare, i bisogni della famiglia, i finanziamenti accesi per le causali descritte, hanno portato il sig. TUCCI Alberto a chiedere nuova liquidità per far fronte a queste esigenze con cessione del quinto dello stipendio (FIDE SpA oggi Banca privata leasing SpA) in data 10.06.2019 per un importo totale di € 27.600,00 da restituire (erogati netti € 20.021,73) con rata mensile di € 230,00).

In ultimo, ormai impossibilitati a coprire le rate dei vari finanziamenti accesi, costretti all'acquisto di un veicolo, necessario per gli spostamenti lavorativi e volendo restituire parte



dei soldi ricevuti in prestito addirittura dai figli, in data 25.07.2023 anche la sig.ra MANCO Elvira veniva costretta a ricorrere alla cessione del quinto del proprio stipendio ad AVVERA SpA per complessivi € 30.600,00 da restituire, con rata mensile di € 255,00 fino ad agosto 2033.

Nel frattempo, a gennaio 2022, la IFIS NPL Investing, a mezzo della mandataria IFIS NPL Servicing SpA, a seguito di varie cessioni di credito, provvedeva a precettare nei confronti del sig. TUCCI Alberto la complessiva somma pari ad € 9.115,99, in virtù del D.I. n.217/2021 del 15.06.2021 con il quale il Tribunale di Lanciano ingiungeva il pagamento della complessiva somma pari ad € 8.131,39 (di cui € 6.092,71 per contratto di finanziamento ed € 2.038,68 per carta revolving) oltre spese ed interessi, somma derivante da finanziamento e carta revolving stipulato originariamente con la Società LINEA SpA, fusa con COMPASS SpA che ha ceduto il credito COFACTOR SpA, fusa con CREDITECH SpA che ha ceduto il proprio credito a sua volta a IFIS).

Ne seguiva, a marzo 2022, atto di pignoramento presso terzi sullo stipendio percepito dal sig. TUCCI Alberto fino alla concorrenza di € 13.673,99.

Alla luce di tutto quanto sopra, di seguito si riporta la tabella riepilogativa con le rispettive posizioni debitorie dei due coniugi, separate e in comune:

QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA MANCO-TUCCI

<u>DEBITORE</u>	<u>Crediti preded.</u>	<u>Crediti privilegiati</u>	<u>Crediti chirograf.</u>	<u>Totale generale</u>
TUCCI Alberto	€ 3.561,88	€ 2.622,22 Ag. E.	€ 34.346,19	€ 44.911,48
		€ 4.381,19 Advis.		
MANCO Elvira	€ 3.373,25	€ 1.572,00 Ag. E.	€ 28.305,00	€ 37.399,45
		€ 4.149,17 Advis.		
TUCCI-MANCO			€ 214.198,24	€ 214.198,24
TOTALI	€ 6.935,13	€ 12.724,58	€ 277.382,00	€ 296.509,68



Corre l'obbligo di precisare che la buona fede dei ricorrenti nell'assunzione delle varie posizioni debitorie, è chiara e fuori di dubbio, se solo si pensa che la maggior parte degli ulteriori finanziamenti ricevuti dai coniugi, in verità, sono delegazioni di pagamento o cessioni del quinto dello stipendio, quindi, la loro volontà di adempiere le proprie obbligazioni può essere pacificamente dedotta anche da questa circostanza.

Al contrario, non sempre è stato corretto il comportamento di alcuni Istituti che, nel concedere credito, garantito in quanto sotto forma di delegazione di pagamento o cessione del quinto, hanno provveduto, in realtà, con nuovi contratti a ripianare precedenti esposizioni e, di fatto, duplicare i vari costi di gestione, come meglio descritto dal nominato Gestore della Crisi nella sua Relazione.

Situazione lavorativa e familiare.

La sig.ra Manco Elvira dal 16/12/2021 svolge attività di lavoro dipendente presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti <c.f. 02307130696> con la qualifica di operatore socio sanitario ed è inquadrata a tempo pieno con un reddito mensile di circa € 1.700,00 (considerata la tredicesima mensilità). La ricorrente, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato full time, ha avuto quindi un miglioramento della sua situazione economica dal 2022.

Attualmente sulla retribuzione mensile grava una cessione del quinto pari ad € 255,00 a favore della Avvera spa e, pertanto, la retribuzione al netto della cessione è pari a circa € 1.400 mensili.

Il sig. Tucci Alberto svolge attività di lavoro dipendente ed è assunto presso la ASL di Lanciano-Vasto -Chieti <c.f. 02307130696> a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operatore socio sanitario con una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00 circa (considerata la tredicesima mensilità). Sulla retribuzione attualmente gravano pignoramenti, deleghe e cessioni per un importo complessivo di € 639,00 e, pertanto, la busta paga al netto delle cessioni oggi ammonta ad € 800,00 circa.

I ricorrenti non posseggono beni mobili registrati ed utilizzano, per recarsi a lavoro e per le esigenze del nucleo familiare un'auto, FIAT TIPO Station Wagon trg. FP392MY di proprietà del figlio Tucci Francesco, con la precisazione che questa, pur risultando intestata al figlio, è stata acquistata con denaro della sig.ra Manco Elvira con le somme derivanti dal sopra menzionato un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con la soc. Avvera Spa nel mese di luglio 2023.

Il bene è necessario per gli spostamenti della famiglia e tutti i costi (bolli, assicurazione e carburante) sono a loro carico.

Attivo, spese necessarie al fabbisogno della famiglia e proposta di ristrutturazione dei debiti.



I sig.ri TUCCI Alberto e MANCO Elvira non risultano proprietari di alcun bene immobile o mobile registrato, come risulta dalle visure allegate, pertanto la massa attiva che i ricorrenti possono mettere a disposizione è data dalle sole entrate mensili rappresentate dagli stipendi.

La somma complessiva messa a disposizione, come sotto meglio dettagliata, ammonta a complessivi **€ 61.794,22** da distribuire in proporzione alle masse passive riepilogate.

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, come oggi composto, ammontano a complessivi **€ 1.615,00 mensili**, così di seguito nel dettaglio:

* **€ 365,00** per canone di affitto immobile come da contratto allegato e oneri condominiali (€ 15,00 mensili);

* **€ 500,00** per spese alimentari;

* **€ 300,00** per utenze (acqua, luce, gas, amm., ecc...);

* **€ 150,00** per carburante e spese auto;

* **€ 200,00** per spese per la cura della casa e della persona;

* **€ 100,00** per spese straordinarie.

I ricorrenti contribuiranno alla copertura delle spese per il mantenimento della famiglia nella misura del 50% ciascuno, destinando ai creditori le rispettive disponibilità residue ripartendole in proporzione ai propri debiti.

La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n.48 rate mensili di complessivi **€ 1.200,00** così distribuite:

- il sig. TUCCI ALBERTO verserà **euro 500,00 mensili** per un periodo di quattro anni per un totale di € 24.000,00, nel periodo considerato, *oltre € 2.622,22* per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso **per complessivi € 26.622,22**.

Lo stipendio mensile del sig. TUCCI, al lordo delle “trattenute” (pignoramenti, deleghe di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio) è pari ad € 1.400,00, somma alla quale va aggiunto il rateo della 13^a mensilità aggiuntiva di € 117,00, per un totale di € 1.517,00.

Considerate le spese per il sostentamento della famiglia al 50%, pari ad € 807,50 e la definizione agevolata (divisa per ratei mensili) fino al 30.11.27 di € 73,00, residuano € 636,50.

- la sig.ra MANCO ELVIRA verserà **euro 700,00 mensili** per un periodo di quattro anni per un totale di € 33.600,00, nel periodo considerato, *oltre € 1.572,00* per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso **per complessivi € 35.172,00**.

Lo stipendio mensile al lordo delle “trattenute” (pignoramenti, deleghe di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio) è pari ad € 1.600,00, somma alla quale va aggiunto il rateo della 13^a mensilità aggiuntiva di € 133,00, per un totale di € 1.733,00.



Considerate le spese per il sostentamento della famiglia al 50%, pari ad € 807,50 e la definizione agevolata (divisa per ratei mensili) fino al 30.11.27 € 45,00, residuano € 880,50.

Con le somme messe a disposizione, i debitori si propongono di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili e privilegiati e propongono una soddisfazione parziale dei crediti chirografari. Si precisa che con riferimento ai crediti vantati dall'Agenzia Entrate riscossione si propone l'integrale soddisfacimento sulla base della rateizzazione già in essere che sino ad oggi è stata correttamente adempiuta.

Per tutto quanto non meglio dettagliato in questa sede, si fa espresso rimando alla Relazione redatta dal Gestore della Crisi dell'OCC adito.

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri TUCCI Alberto e Manco Elvira, come sopra rappresentati e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice adito, con proprio decreto, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.66 e ss. del CCII, ritenuti ammissibili anche la proposta e il piano di riparto e verificatane la fattibilità, voglia dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disporre l'adozione delle misure protettive di cui all'art.70 comma 4 CCII, quindi, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio attivo del consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché la sospensione delle attuali trattenute operate sulla retribuzione del sig. TUCCI Alberto e su quella di MANCO Elvira, in forza di pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio e disporre, altresì, l'omologazione del piano, ordinando la pubblicazione del medesimo decreto.

Si allegano relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC ex art.68 CCII con i relativi allegati zippati oltre ad istanze e documenti necessari relativi al sig. TUCCI Alberto ed alla sig.ra MANCO Elvira.

Ai fini del Contributo Unificato il presente procedimento si assoggetta al Contributo Unificato in misura fissa parti ad € **98,00**.

Salvis juribus.

Lanciano 02 Agosto 2024.

Avv. Giuseppe Natarella

